DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1977

che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(78/126/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole che sono state ammesse ufficialmente durante l'anno 1975 in almeno uno degli Stati membri, e che d'altronde soddisfanno alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, dopo il 31 dicembre 1977, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità ;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della succitata direttiva stipula che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione di alcune varietà ;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di cereali ;

considerando che le varietà di cui trattasi di avena sono della forma invernale ; che le varietà di cui trattasi di mais hanno un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 350 ; che è noto che le forme invernali di avena e le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 350 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica federale di Germania (articolo 15, paragrafo 3 c), secondo caso della succitata direttiva) ;

considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica federale di Germania relativa all'insieme di queste varietà ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1978 su tutto il suo territorio :

Cereali

1. *Avena sativa L.*
 Marros
 Trevine
2. *Zea mais L.*
 Alfa
 Arx
 Athos
 Avala
 Axia
 Azur 602
 Banat
 Beograd
 Boran
 Drop 588
 Faktor
 Flare
 Granit
 Hawk
 Jadran
 Kombinat
 Light
 Lucal
 Luck
 Manor
 Mentor
 Oromais
 Panter
 Petrovaradin
 Quadrant
 Ruma
 Siloverde
 Sirmium
 Zemun

[1] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23.

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH